

R E G O L E

DELLA VEN. CONGREGAZIONE

DEL SS. ROSARIO

ERETTA NEL MONASTERO DI S. SEVERO

DE' PP. PREDICATORI NELL'ANNO 1618.

SOTTO IL TITOLO DE

R E C I T A N T I

ROBORATE DI REGIO ASSENZO

NELL' ANNO 1777.

DAL FELICE REGNANTE

FERDINANDO IV.

RE DELLE DUE SICILIE.



N A P O L I 1778.

PRESSO SERAFINO PORSILE.

CON LICENZA DE' SUPERIORI regole.

1407137

FERDINANDUS IV.³

DEI GRATIA REX

UTRIUSQUE SICILIÆ, HYERUSALÈM & C. INFANS
HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACEN-
TIÆ, ET CASTRI, AC MAGNUS PRIN-
CEPS HÆREDITARIUS HETRURIÆ.



*Universis, & singulis præsentium seriem in-
specturis tam præsentibus, quam futuris.
Cum nihil sit quod tam præclaros, &
uberrimos fructus offerat, quam ipsa pie-
tas, quæ non solum eos qui ea divino fa-
vente numine preediti sunt honestate, humilesque, &
summo artifice acceptos reddit; verum etiam ipsorum
animos, & voluntates ad se allicit, & ad Sydera tol-
lit, & si optimum Principem illa erga omnes, ut de-
ceat, in Ecclesias præcipue, hospitalia, aliasque misera-
bilium, & pauperrimarum personarum Congregationes
ipsas exercere debet, eorundemque piis, & justis Sup-
plicationibus annuere, & favere prosequi, & omni ad-
miniculo protegere, ut Catholici, & Pii, ac Religiosi
Principis nomen merito in futurum sibi vindicet, quæ de
re cum præ parte infrascriptorum Supplicantium præsentata
fuisse Relatio de nostri ordine facta per nostrum Rev.
Regium Cappellanum Majorem, cujus tenor talis est 43.*

S. R. M.

PER parte degl' infrascritti Supplicantì mi è
stato presentato l' infrascritto memoriale con
Regia Decretazione di mia commissione del tenor

seguente v3. = Il Priore , Ufficiali , e Fratelli della Congregazione del Santissimo Rosario eretta nel Venerabile Monastero di San Severo de' Padri Predicatori di questa vostra Città di Napoli , Supplicando espongono alla M. V. come volendo formare le Regole , per lo buono regolamento di detta Congregazione , e per renderle valedoli han bisogno del vostro Reale Assenso , ed importando a Supplicanti , che quelle si mandino in efecuzione: Ricorrono alla M. V. , e la supplicano volerli degnare accordarli il suo Reale Assenso su le fudette Regole *ut Deus &c.* = Pietro de Luise Priore supplica come sopra = Cristofaro Spasiano sotto Priore supplica come sopra = Gaetano Eldes supplica come sopra = Vincenzo Jorio supplica come sopra = Giovanni Pollaro supplica come sopra = Giosuè di Majo supplica come sopra = Alelio del Giorno supplica come sopra = Io Pietro Eldes Segretario supplico come sopra = Io Gasparo Eldes Tesoriero supplico come sopra = Tomaso Palliotti supplica come sopra = Carlo Lanza supplica come sopra = Domenico Scognamiglio = Giuseppe Infante supplica come sopra = Gaetano d'Alelio supplica come sopra = Gaetano Scorsello = Matteo Bruno supplica *ut supra* = Domenico de Marco supplica *ut supra* Francesco Casolaro supplica come sopra = Gaetano Russo = Tomaso Crosta supplica *ut supra* Paolo Molinaro = Matteo Casaccio = Domenico de Luise = Giuseppe Laudano = Francesco Scala = Giuseppe Franconiere = Gaetano de Majo = Gaetano Schettino = Aniello Pietrapertosa = Gaetano di Simone = Giacomo Loviero = Francesco Barone = Luca Ame-

trano = Gaetano Carisi = Gennaro Infante =
 Io Gennaro di Luise = Domenico Tarantino sup-
 plica *ut supra* = Io Rafaele Aloja = Giuseppe
 Villano = Gennaro Tucci supplica come sopra =
 Io Francesco de Luise = Tomaso Oliva = Amato
 Pepe = Gennaro Todisco = Giuseppe d' Amo-
 ra = Io Pietro Pane = Io Matteo la Rocca =
 Io Andrea Giraldi = Francesco Avitabile = Fran-
 cesco Strianese = Salvatore Romano = Ignazio
 di Cristofaro = Vincenzo di Luise, Gaetano de
 Santis per essi non sapendo scrivere, per mano di
 me Notaro, e le sudette firme sono di proprie
 mani di detti Fratelli scritti, ed in fede Notar
 Giuseppe Sorrentino di Napoli ho segnato. *Locus Si-
 gni*. Fo fede io sottoscritto Pietro Eldes Segretario
 della Venerabile Congregazione de' Fratelli Recitan-
 ti il SS. Rosario in S. Severo Maggiore de' PP. Pre-
 dicatori di questa Città qualmenre il retroscritto ri-
 corso è stato sottoscritto dalli Superiori, ed Ufficiali
 di detta Venerabile Congregazione, e dalla maggior
 parte de' Fratelli di essa precedentino più chiamate
 fatte dal Portiero di essa, ed in fede &c. Napoli
 li 7. Gennaro 1777. = Pietro Eldes Segretario =
 La sudetta firma è di propria mano del sudetto
 Pietro Eldes Segretario di detta Venerabile Con-
 gregazione. Ed in fede Notar Giuseppe Sorrentino
 di Napoli ho segnato = *Locus Signi* = *Rev. Re-
 gius Cappellanus major videat, & in scriptis rese-
 rat = Salomonius. Vidit Fiscus Regiae Coronae =
 Provisum per Regalem Cameram S. Clave, Neapoli
 18. Junii 1777. Prò magn. Mastellone = Pisanus =
 Illustris Marchio Citus Praeses S. R. C., & caeteri Specta-
 biles Aularum Praefecti tempore subscriptionis impediti.*

E con detto memoriale mi sono state presentate l'infrastrate Regole del tenor seguente:

J E S U S M A R I A .

IN nome della SS. Trinità, della Beata Vergine Maria Madre, e Protettrice di questa Congregazione del SS. Rosario, e di tutti i Santi, e Sante del Cielo.

C A P I T O L I

Da osservarsi in questa nostra Congregazione del SS. Rosario de' Recitanti fondata dentro il Venerabile Convento di S. Severo di Napoli dell'Ordine de' Predicatori sotto li 2. Settembre dell'Anno 1618. Regnante la Santità di Paolo Papa V. la Maestà del Rè Filippo III. e l' Illustriss. Decio Carafa Cardinale, ed Arcivescovo di Napoli; Il Reverendiss. P. Maestro Generale dell'Ordine de' Predicatori Fra Serafino Sicco, ed il P. Maestro Provinciale Fra Paolino Zei.

C A P. I.

Essendo questa divota Congregazione fondata sotto la protezione di Maria SS. del Rosario, chiunque alla medema è aggregato deve considerare il fine per cui si è aggregato; cioè di godere la protezione sopra di se della Beata Vergine, ed a dimostrarli suo figlio in ogni luogo coll' esercizio di quelle virtù che tale lo appalesino. E da poichè la Beata Vergine in tre virtù principalmen-

te fu singolare cioè nella Carità, nell'Umiltà, e nella Ubbidienza, perciò in queste tre virtù sopra le altre ogni Fratello si deve esercitare con stima tutti egualmente nel Signore, senza presunzione di maggioranza, conversare con tutti in un solo cuore, ed in un'anima sola in Dio, e particolarmente quando si tratta del servizio suo, e della Beata Vergine, ed ubbidire ciecamente a quanto sarà imposto dalli Superiori della Congregazione relativamente alla medesima, avendo in tutto la mira di non risparmiare fatica per servizio di Dio, e della Beata Vergine; ed impegnarsi a procurare il vantaggio spirituale, e temporale della Congregazione; evitare le liti, e le dissensioni, e mantenersi quella pace, e quell'armonia con tutti, che sta fondata nella carità di Gesù Cristo, e la dilezione del Prossimo; frequentare i Sacramenti, e col frequentare la Congregazione dar buon esempio, ed odore di Santità, e vita Cristiana, umile, paziente, e devota, lontana da giuochi, osterie, ed altri luoghi di mal odore, cose che se disdicevoli ad ogni Cristiano, soprattutto poi a Fratelli della Congregazione della Beata Vergine, che fu specchio di Santità tale, che chiunque la guardava si componeva, e ne copiava in se la Santità.

C A P. II.

Modo da tenersi da' Fratelli nell'entrare in Congregazione.

ENtrando il Fratello in Congregazione si segni prima coll'Acqua Benedetta, indi tutto modesto, e composto s'inginocchi in mezzo alla Con-

gregazione salutando la Beata Vergine con tre Ave Maria, ne si levi in piedi, se prima dal Priore, o da altro Offiziale che presiede non farà fatto il segno col Campanello, al suono del quale si alzi, e fatta riverenza all' Altare si volti ad ossequiare il P. Spirituale, il Priore, gl' Ufficiali della Banca, e poi tutti gli altri Fratelli, e così con umiltà, e modestia vada a sedere a luogo suo per tutto quel tempo, che durerà la Congregazione. Avvertendo, che chiunque ripugna di ciò fare, e corretto caritativamente non si emenda, riceverà pubblica salutare penitenza dal Priore per esèmpio, ed edificazione degli altri, siccome egualmente riceveranno salutare penitenza tutti coloro, che volontariamente, e continuamente vengono in Congregazione troppo tardi, o circa il fine della medesima.

C A P. III.

*Esercizj che debbonsi praticare in
Congregazione.*

UNiti che faranno i Fratelli in Congregazione nelle ore stabilite nella Tabella secondo i tempi in tutte le Domeniche, le Feste del Signore, e della Beata Vergine si darà principio alla Congregazione col farsi dal Padre Spirituale l' asperzione dell'Acqua Benedetta, e celebrarsi la Messa, terminata la quale si darà principio alla recita della terza parte del SS. Rosario colla meditazione de' Misterj da recitarsi dal Fratello Cantore, e dopo il Rosario recitarsi l' Offizio della Beata Vergine, quale dovrà il Cantore intonare, e badare che si

reci-

reciti con divozione, e con pausa, e senza precipitare le lodi del Signore, dovendo tutti aver presente, che Iddio minaccia sentenza di maledizione contro coloro, che praticano le buone opere, e Sante con negligenza. Il Maestro di Cerimonie distribuirà le lezioni, e le antifone, acciò il tutto vadi ben regolato, osservandosi l'istess'ordine nella terza Domenica del Mese, che si dirà l'Officio de' Morti per l'anime de' nostri Fratelli Defonti. Fra questo tempo il Padre Spirituale si tratterrà in Sagrestia a confessare i Fratelli, e terminato l'Officio farà un divoto Sermone sul Vangelo, o sulla sollemnità corrente, e fortando i Fratelli a' loro doveri, e sopra tutto alla frequenza de' Sacramenti, e della Congregazione, alla carità, ed alla pace tra di loro, essendo tutti egualmente figli di quella Madre, che partorì al Mondo l'autore della pace.

C A P. IV.

Festi Spirituali de' Fratelli.

OGni Fratello è tenuto in ogni Settimana recitare tutto intiero il Rosario di quindici poste, o in tre giorni distinti, o in un solo a suo piacere, meditando i Misteri che corrono per guadagnare tutte quelle Indulgenze, che da Sommi Pontefici sono state concesse a Fratelli del SS. Rosario, e visitare spesso i cinque Altari in una delle Chiese de' PP. Predicatori, e specialmente nelle Feste del Signore, della Beata Vergine, degli Apostoli, e de' Santi dell'Ordine Domenicano, per esservi in detti giorni, oltre le Indulgenze plenarie, la libe-

razior

razione di una, o più Anime del Purgatorio. Avvertendo che in dette visite si deve pregare il Signore per l'esaltazione della Santa Chiesa Romana, per l'estirpazione dell'Eresie, per la pace, e concordia tra Principi Cristiani, per lo felice stato del Sommo Pontefice, e del Rè nostro Signore, che Dio felicitì, lo che per fare con più facilità, basta pregare Iddio secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, che concede le Indulgenze.

Per farsi conoscere veramente Fratello di questa Congregazione, e Figlio della B. Vergine farebbe troppo ragionevole che ogn' uno si confessasse, e comunicasse in Congregazione, quante volte s' interviene alla medesima, sì per rendere da per tutto odore di Santità, come per dare edificazione, e buon'esempio agli altri, e far conoscere; che i Fratelli si uniscono in Congregazione per assistere a' Divini Officj, che ivi si esercitano, nutrirsi con Sacramenti, ascoltare la Divina parola, e passare i giorni festivi in divozioni, e preghiere; ed in tal guisa far scorno a tutti coloro, che si lusingano di aver Santificata la Festa sol con esser compariti in Congregazione, o entrati in altra Chiesa, ed intesa affrattamente una semplice Messa, consumando il resto della giornata in giuochi, ubbriachezze, e cose simili. L'obbligo indispensabile però, che tiene il Fratello è di comunicarsi in Congregazione in tutte le prime Domeniche del mese, nelle Feste del Signore, ed in quelle della Beata Vergine; e mancando di farlo per lo spazio di tre mesi continui sia segretamente corretto dalli Superiori di Banca.

Pesi Temporalì che tengono li Fratelli .

PER lo mantenimento della Congregazione , e per godere i Beneficj della medesima , ogni Fratello deve pagare grana dodeci , e mezzo il mese , e mancando dal pagamento delle mesate per lo spazio di mesi tre continui s'averà per contumace, ed in conseguenza sarà privo di tutti quelli sussidj, che conseguiscono i Fratelli godenti , siccome appresso si dirà .

Le Sorelle , ed i Benefattori , che non portano altro peso , salvo che di pagare la sola mesata , devono pagare grana dieciffette , e mezzo il mese , essenti però essendone quelle , che al presente pagano grana dodeci , e mezzo , le quali devono pagare le stesse grana dodeci , e mezzo siccome furono ascritti , e godano per le persone loro *tantum ut infra* non essendo contumaci . Il Fratello caduto in contumacia egualmente , che la Sorella , ed il Benefattore volendo pagare , e rendersi godenti devono venire di Persona in Congregazione a pagare , e quantunque costasse *de causa scientia* a' Superiori , ed al Fratello destinato per esiggere le mesate sudette, che il detto Fratello , Sorella , o Benefattore goda perfetta salute , non sia lecito a questi ricevere le mesate per mano aliena per così evitare cogl'inganni , e colle frodi i motivi di litiggi , e disturbi , che potrebbero accadere . Che se il Fratello per lungo tempo , anche per anni fosse contumace , e volesse transiggersi colla Congregazione , sia lecito a' Superiori della Banca , inteso il voto del Fiscale accordarli

per la prima volta questa transazione ; ma se poi cadeffe per la seconda volta nella contumacia come prima , debba per intiero pagare tutto l' attraffo , non effendo permessa detta transazione se non che per una sola volta , godendo i beneficj , ed emolumenti , ed altro della Congregazione dal dì che farà ftato per detta prima volta concordato , senza che possa pretendere cosa alcuna per lo passato , incaricandosi al Fiscale di farne seguire notamento nel libro delle conclusioni per evitarfi ogni disturbo , o lite.

Nella Sollennità di nostra Signora Madre del Rosario , che si celebra nella prima Domenica di Ottobre dalla nostra Congregazione si pagherà alli Superiori della Banca la summa di ducati dieci per spenderli così nella Festa da farsi in detta nostra Congregazione , come nella solenne Processione , e li sudetti Superiori della Banca siano tenuti di pagare la summa di ducati quattro , e li Fratelli Consultori , e Fiscale carlini cinque per ciascheduno . Ed acciò detta Festa , e Processione possa farsi con maggior pompa , si debba da detti Superiori un mese prima della detta Sollennità destinare in publica Congregazione due Fratelli , acciò questi vadano in giro per li Fratelli esortandoli a voler contribuire qualche elemosina per celebrarsi con maggior pompa detta Festa ; qual limosina debba farsi da detti Fratelli di loro spontanea volontà , non già che forzosamente siano tenuti a farla , con esser tenuti però li Fratelli Deputati otto giorni prima della Festività consegnare alli Superiori sudetti quel tanto avranno esatto dalle sudette elemosine , acciò li medesimi si possano regolare a far le spese bisogneranno per detta Sollennità ; ed oltrepassando

le spese l'introito, sian detti Superiori tenuti *de proprio* pagarle. Quelli Fratelli però, che in detta solenne Processione non si vestiranno da Confrate, dovranno portare la torcia a loro proprie spese, siccome è stato l'antico costume di detta Congregazione. Dippiù dalla detta nostra Congregazione si pagheranno altri ducati otto alli detti Superiori per spenderli così per li Rosarj, e Figure in occasione della sudetta Festività con darne mezza dozzana per ciascun Fratello, come per le Corone, e medaglie d'argento da darfi agli Ufficiali della medesima, secondo si è praticato per lo passato. Nella Festa di S. Maria della Purificazione, che si celebra nella prima Domenica di Febrajo per esser titolo di nostra Congregazione devono i Fratelli Superiori della Banca soccorrere la medema colla limosina di carlini dieci per ciascheduno, siccome è stato il Piodevole costume fin dalla fondazione della medema; I Fratelli Consultori, e Fiscale carlini cinque per ciascheduno. Il Capo Sagrestano carlini dodeci, e gli altri undeci Sagrestani carlini otto per ciascheduno; nella qual Festa non sia tenuta la nostra Congregazione di succumbere a spesa veruna, benche minima, ed oltrepassando le spese l'introito, siano tenuti *de proprio* pagarle li Sagrestani sudetti.

C A P. VI.

Suffragj Spirituali, e Temporalis, che godo ogni Fratello.

LE Indulgenze che godono i Fratelli del SS. Rosario sono innumerabili, siccome appare dal Diario delle medeme; e soprattutto visitando i Fratelli

i cinque. Altari acquistano le Indulgenze medesime, che si guadagneranno in quel giorno nelle Stazioni delle Chiese di Roma. Quali per loppù sono plenarie, e colla liberazione di un Anima o più del Purgatorio. Inoltre sono partecipi di tutto il bene spirituale, che si fa in tutte le Congregazioni del SS. Rosario, e di tutte le opere di Pietà, che si fanno in tutto l'ordine di S. Domenico.

Ammalandosi qualche Fratello, Sorella, o Benefattore ne dia subito avviso all'Infermiere, acciò possa il medemo con suo biglietto avvisarne il Medico ordinario della nostra Congregazione, ed assieme con lui vada a visitarlo, e farlo assistere, siccome al medesimo farà il bisogno. E nel caso, che l'infermità fosse grave, o pericolosa, non trascuri l'Infermiere avvisarne il P. Spirituale, e li Superiori, acciò possano andare a visitare il loro Fratello, Sorella, o Benefattore infermo, e confortarlo, ed animarlo alla pazienza, ed alla rassegnazione alla Divina volontà, spettando sopra tutto al P. Spirituale di animarlo, confessarlo, e farli ricevere i Sacramenti, le Indulgenze, e tutti quei beni spirituali che godono i Fratelli del SS. Rosario. Con dichiarazione espressa, che il sudetto Medico ordinario di nostra Congregazione sia tenuto di visitare *gratis* ciascuno Fratello, Sorella, o Benefattore infermo purchè dimori in questa Città di Napoli, e suoi Borghi: ed ammalandosi fuori della medema non sia tenuto, nè il Medico, nè la Congregazione a cosa alcuna, essendo obbligato però il detto Medico di visitare ancora *gratis* tutti i Congiunti di ciascun Fratello solamente, coabitando però uniti, e coll' istessa condizione di dimorare in questa

Città, e suoi Borghi, esclusi i Congiunti de' Benefattori, e Sorelle quantunque coabitassero uniti, i quali godono per le loro persone *tantum*:

Venendo a morte qualche Fratello, Sorella, o Benefattore subito l'Infermiere faccia avvisare il Procuratore de' morti, acciò sia sua la cura di assistere in Casa del Fratello Defonto per alleviare il travaglio a' Parenti, e di chiamare l'apparatore della nostra Congregazione affinchè colla sua assistenza possa apparare in Casa del Fratello la stanza con contratagli, Letto alla Reale, Altarino cogli argenti, e quattro splendori di argento da porsi attorno al sudetto Letto a tenore dell'appalto fattosi coll' Apparatore sudetto, il tutto a spese della detta nostra Congregazione, la quale è tenuta mandare in Casa del detto Fratello Defonto libre cinque di cera, e non più, cioè quattro torcie di una libra l'una da porsi alli sudetti splendori, e quattro candele d'oncia tre l'una per lo sudetto Altarino; ed in mancanza del Procuratore de' morti per qualche accidente, debba il presente capo adempire uno de' quattro Sagrestani della Terra Santa, che *pro tempore* saranno destinati, ch'averà la chiamata d'ordine del Superiore. Il Segretario subito che averà l'avviso della morte di ciascun Fratello, Sorella, o Benefattore farà la chiamata a tutti i Fratelli dinotando la giornata, e l'ora dell'Esequie, che si farà con ogni pompa, colla sola associazione della nostra Compagnia, coll'intervento del Padre Spirituale *pro tempore* della nostra Congregazione, e nel caso mancasse ciascun Fratello d'intervenire all'Esequie debba pagare carlini tre, purchè non si trovasse ammalato, e visitato dal nostro Fratello Infermiere, e Medico, o fuori di

Città, che n'avesse dato prima ayvito alli Superiori della Banca . Le mogli de' nostri Fratelli Defonti anche godano l'affociamento , e sepoltura della nostra Terra Santa *tantum* , purchè però non fussero passate a seconde Nozze , ed il marito non sia morto contumace , restando a peso della Casa di fare tutte le spese , che occorrono per l'Esequie . Goderanno del solo affociamento , e sepoltura nella detta nostra Terra Santa li Congiunti in primo grado , che sono Padre , Madre , Figli , Fratelli , e Sorelle del nostro Fratello solamente essendo in vita , eccettuatone li Congiunti delle nostre Sorelle , e Benefattori , restando a peso della Casa tutte le spese , che occorrono per dette Esequie , e sepoltura , e senza che la nostra Congregazione sia tenuta a spesa veruna benchè minima , purchè però detti Figli , Fratelli , e Sorelle de' nostri Fratelli non sieno esafati : e con altra dichiarazione espressa , che per godere dell' affociamento della nostra Congregazione detti Figli , Fratelli , e Sorelle de' nostri Fratelli debbono passare l'età d'anni dodici , ed essendo meno di detta età goderanno solamente la sepoltura nella nostra Terra Santa , siccome per lo passato si è praticato . L' affociamento si farà con somma modestia recitando l' Ufficio de' morti sotto voce ; niuno parlerà , e tanto meno si scoprirà , sì di che attenderà il Superiore , e mancando in ciò taluno farà soggetto a quelle mortificazioni , che la Congregazione stimerà proprie . Gli altri Fratelli , che non si potran vestire da Confrate , siano in obbligo di andare appresso recitando sotto voce il SS. Rosario . Portato il Cadavere nella Chiesa di S. Severo , ove sta la nostra Terra Santa , dopo recitate le soli-

te preci si farà seppellire accudito dal detto Fratello Procuratore de' morti , o da Sagrestani della detta Terra Santa, ed indi farà stabilito il giorno per lo funerale , ove tutti dovranno intervenire , e mancando ciascun Fratello debba pagare grana dieci , da doverfene di tali mancanze , cioè tante di quelle , che si pagheranno da quelli Fratelli , che non interverranno all' Esequie , come di quelli , che non interverranno al funerale sudetto , far celebrare tante Messe per l' anima di detto Fratello , Sorella , o Benefattore Defonto , e di ciò se n' incarica la coscienza de' Superiori della Banca per l' esazione delle accennate pene : e se taluno fosse moroso , debbano li Superiori sudetti puntarli le mesate , e cio s' intenda per l' Esequie di obbligo per esiggersi le pene . Dippiù si faranno dalla nostra Congregazione subito seguita la morte di ciascuno Fratello , Sorella , o Benefattore celebrare da' RR. PP. del Monistero di S. Severo Messe numero trenta lette , ed una Cantata per l' Anima sua . Accadendo la morte di qualche Fratello , Sorella , o Benefattore fuori di questa Città , o pure accadendo in Città , e li Congiunti non volessero far uso della nostra Esequie , o volendo aggiungere altro , il che non sia permesso , o pure si volesse mandare il Cadavere in altra Chiesa , in ciascun di detti casi si pagheranno agli Eredi ducati otto in compenso di tutto , oltre delle messe di sopra stabilite , restando il peso alla nostra Congregazione di farle celebrare . E dapoicchè con conclusione de 12. Gennaio 1772. si trova stabilito di doverfi fare l' Esequie colla sola Confrateria della nostra Congregazione ;

B

e che

e che accadendo la morte di ciascun Fratello, Sorella, o Benefattore, sia in obbligo la detta Congregazione di pagare agli eredi del detto nostro Fratello, Sorella, o Benefattore Defonto la somma di ducati quattro, con andare a carico della nostra Congregazione tutte le spese, che occorrono per l' Esequie, come da detta conclusione appare, alla quale &c. Avendo al presente considerato, che la stessa nostra Congregazione non può ulteriormente soffrire un tal peso, si è stimato, che ferma restando la Conclusione sudetta per lo pagamento de' riferiti ducati quattro da pagarsi soltanto in tempo di morte di ciascun Fratello, Sorella, o Benefattore, che al presente si ritrova ascritto alla nostra Congregazione, e per gli altri poi, che da oggi avanti si vorranno ascrivere per Fratelli, Sorelle, o Benefattori, non devono godere detti ducati quattro in tempo della di loro morte, ma soltanto l' Esequie nella forma di sopra spiegata, le Messe, ed il Medico in tempo della di loro infermità.

Nel giorno della Purificazione della B. Vergine si darà dalla nostra Congregazione ad ogni Fratello, Sorella, o Benefattore della medema una candelata benedetta di oncie sei, ed alli Superiori della Banca una torcia di una libra. Goderanno tutte le figlie femine delli Fratelli di nostra Congregazione, purchè però si medesimi non siano contumaci per causa di mesate non pagate per mesi tre continui, un maritaggio di ducati tredici da pagarsi alle medesime, ed alli di loro futuri sposi dopo la contrazione del matrimonio; e colla condizione di essere stato detto Maritaggio specialmente promesso nelli Capitoli

pitoli Matrimoniali, con doverfi detti sposi *in-
solitum* obligare con altra persona idonea di resti-
tuire detto Maritaggio di ducati tredici alla detta
nostra Congregazione nel caso morisse la sua mo-
glie senza figli legittimi, e naturali *ex corpore*, e
si pagherà detto Maritaggio di ducati tredici dalla
detta nostra Congregazione non ostante che le me-
desime contraessero il Matrimonio dopo la morte
del di loro Padre, e purchè il medesimo fusse mor-
to godente, e non già contunace, non intendendo
affatto di dover godere il Maritaggio sudetto le
Figlie Femine de' nostri Fratelli, o che fossero tra
viventi nel tempo della contrazione del Matrimo-
nio, e contunaci della nostra Congregazione, feb-
bene poi i medesimi si rendessero godenti, e pro-
tendessero le di loro Figlie Femine di già maria-
te di essere soddisfatte del maritaggio sudetto, o pu-
ro i medesimi morendo contunaci non debbano le
Figlie Femine godere il maritaggio sudetto. E con
altra condizione espressa, che non comportando le
rendite della nostra Congregazione di soddisfare se
non che un solo maritaggio di ducati tredici in un
anno da pagarsi nel dì 15. del mese di Agosto, e
non prima, accadendo il caso, che in un anno se-
ne maritassero due, o più; in tal caso debba go-
dere il maritaggio sudetto la prima, che sarà co-
stituita in quell'anno, e presentata averà la fede della
contrazione del matrimonio, ed altre scritture ne-
cessarie in potere del magnifico Razionale della no-
stra Congregazione da chi li sarà fatto Albaratio
firmato dalli Superiori della Banca colla promessa
del pagamento nel tempo, che maturerà detto AK

berano, ed alle altre, che dopo quella saranno sposate, e presentate averanno dette fedì come sopra se li farà ben'anche l'Albarano colla promessa della di loro pagamenti negli altri anni susseguenti; incaricando però alle medesime di presentare subito dopo sposate le fedì come sopra, acciò non restino attrassate dalle altre, che forse dopo di esse sposeranno, e saranno più attente di presentare le cennate fedì, e riceverli l'Albarano sudetto, le quali accadendo tal caso debbano queste essere poste, non ostantechè abbiano prima di quella, o quelle contratto il matrimonio: e nel caso che in un anno, o per più anni non vi sieno figlie femine da maritarsi, e che si siano sodisfatti tutti gli altri maritaggi attrassati, ed accadendo, che in un'anno si maritasse più d'una, debba la prima godere il maritaggio di quell'anno antecedente ch'è restato a sodisfarsi, e così in appresso debba osservarsi.

C A P. VII.

L' Elezione de' nuovi Superiori .

E Sfendosi fatta la chiamata a tutti li Fratelli di farsi l'elezione de' nuovi Superiori della Banca, cioè Priore, Sottopriore, Primo, e Secondo Assistente, e Fiscale, e congregati tutti i Fratelli in esclusione de' contumaci (perchè privi di voce attiva, e passiva) si ponerà una piccola Banca in mezzo della Congregazione, nella quale sederanno i quattro Superiori, che allora finiscono il loro

Go-

Governo, ed il Segretario, o chi di loro si troverà presente nel giorno si farà l' Elezzione sudetta; e postosi in una bussola chiusa su di detta Banca, nella quale si poneranno tante palle bianche quanti sono i Fratelli votanti ivi intervenuti, in esclusione delli quattro Superiori, che in quel giorno finiscono il loro governo, e fra dette palle bianche si poneranno cinque palle rosse dell' istessa fattezza; si chiameranno ad uno, ud uno li sudetti Fratelli votanti ivi intervenuti per graduazione di loro anzianità, e venendo ciascuno avanti detta Banca, e posta la mano in detta bussola piglierà una di quelle palle, se sarà bianca non averà voto alcuno, ed anderà a sedersi al suo luogo, se sarà rossa averà la facoltà di nominare due soggetti, che voglia per Superiori, con dirne il nome segretamente alli sudetti passati Superiori, e Segretario, o chi di loro si troverà presente come sopra, da quali saranno notati in un foglio i Soggetti nominati, e così si osserverà fintantochè saranno estratte dalla bussola sudetta le sudette cinque palle rosse, e nominati che saranno li dieci Soggetti per Superiori, allora dalli detti Superiori, e Segretario si pubblicheranno li nomi delli Soggetti nominati, quali ciascuno di detti nominati per graduazione di sua anzianetà passerà pur bussola segreta di tutti li Fratelli intervenuti, e quello, che averà più voti sarà Priore, il secondo sarà sotto Priore, il terzo primo Assistente, il quarto secondo Assistente, ed il quinto Fiscale, e gli altri cinque, che averanno meno voti resteranno semplici Fratelli. Con dichiarazione però, che per

restare ciascuno incluso per Superiore debba avere un voto più della metà de' Fratelli votanti. E nel caso vi fosse parità di voti fra due, o più soggetti si debbano questi tirare a sorte per vederli, chi di loro debba avere la precedenza. E fatto ciò, si renderanno grazie al Signore col canto del *Te Deum laudamus*; con dichiarazione espressa, che i nominati non siano contumaci di nostra Congregazione, per causa di mesate non pagate per mesi tre continui, nè giubilati, e che abbiano almeno tre anni di Fratellanza, e se sono più antichi, e sono stati altra volta Superiori, che abbiano compiti tre anni il loro impiego, e che abbiano avuta la debita liberatoria nella reddizione de' conti. Li quattro Fratelli, che sono calati dalla Banca, ed han terminato d'esser Superiori resteranno nell'anno seguente per Consultori. Essendo però conclusi tutti, o parte de' nominati debba farli rispettivamente nuova nomina, e praticarsi le stesse solennità, sin tanto che sortirà l'Elezione.

C A P. VIII.

Per l' Elezione degli Ufficiali minori.

LI Superiori della Banca col voto del Fiscale averanno la facoltà di eligere il Segretario, un Decurione per esiggere le mesate de' Fratelli, Sorelle, e Benefattori. Il Sagristano della Vergine SS., il Sagristano maggiore, ed undeci altri minori, fra quali devono essere inclusi gli ultimi Fratelli ricevuti; due Confalonieri, un Sternardiero, due Maestri

23

stri di Cerimonie per la Congregazione, due altri per la Processione, un Infermiere col suo Compagno, un Maestro de' Novizj, il Procuratore de' Morti, e spese minute, quattro Sagrestani per la Terra Santa, e due Cantori, ed altri Ufficiali, che stimeranno detti Superiori, per lo buon regolamento della Congregazione, quali dovranno publicarsi nell'altra Domenica seguente dopo essersi fatta l'elezione, le mancanze, e difetti de' quali debbano andare a carico de' Superiori.

C A P. IX.

Del Padre Spirituale.

A Cciò li Fratelli possano essere istruiti nella Santa Divina Legge, e promossi alla Divozione di Maria Santissima del Rosario, si eligerà un Padre Spirituale, il quale debba eligersi secondo il solito, acciò possa consolarci nelle tribolazioni, consigliarci, confessare, e predicare ne' giorni stabiliti, esortarci nell'osservanza della Legge Divina, e nostre regole, e fare ogn'altro, che la auda e semplice spiritualità riguarda.

C A P. X.

Per li Superiori della Banca.

Siano li Superiori vigilanti sopra tutti gli Ufficiali, affinche con attenzione esercitano le di loro Cariche, e quando sapessero, che qualche Fra-

tello non memi vita Cristiana , passino ad ammonirlo con segretezza . Siano ancor Zelanti , che le pene incorse da Fratelli restino in ogni conto soddisfatte , ne siano indulgenti ad ammettere le di loro scuse , se non saranno legittime , restando a carico di loro coscienza se la Congregazione per di loro negligenza patisse spirituale , e temporale detrimento . E quando sapranno , che qualche Fratello è contumace di mesate da più tempo , e non venisse in Congregazione , procurino di avvertirlo , ed animarlo a mettersi in corrente per non trascurare il servizio di Dio , e di Maria Vergine ; siano esatti , acciò li presenti Capitoli siano *ad unquem* osservati da' Fratelli , e siano li primi a visitare ciascun Fratello infermo , con vigilare , che l'Infermiere , e Medico lo assistano con amore . Non possano i Superiori sudetti far spesa veruna straordinaria , oltre di quelle , che sono di peso certo della Congregazione ; e bisognando fare spesa straordinaria debbano chiamare li Consultori , ed inteso il voto del Fiscale si convenga far detta spesa , allora il Segretario stenderà la Conclusione , la quale debba esser firmata dalla maggior parte de' Superiori , e Consultori sudetti ; ed indi il detto Segretario farà il certificato al Razionale , acciò possa fare la Poliza del pagamento . Ben inteso però , che la sudetta spesa non oltrepassi la somma di docati sei ; e bisognando fare spesa maggiore , si debba far la chiamata a tutti i Fratelli , e propostasi a medesimi , inteso il voto del Fiscale , si debba da essi risolvere per voti segreti se sia espediente farsi tal spesa ; e ciò non facendosi siano tenuti li Superiori *de proprio* pagarle .

Per l' Ufficio del Fiscale.

IL. Fiscale dovrà invigilare per i vantaggi della Congregazione con riparare le spese, che sono inutili, e proporre quelle, che stimerà necessarie farsi per lo decoro, e vantaggio di essa; e fatta averà la sua istanza, non debba passare a veruna alterazione, ma rimettersi a quello risolverà la maggior parte de' Fratelli, che si ritroveranno presenti; dovrà invigilare sopra l'osservanza de' presenti Capitoli; e se conoscesse che li Superiori fossero indulgenti in ammettere le scuse de' Fratelli non legittimamente impediti, ne farà istanza in publica Congregazione, affinché si prenda l'espediente opportuno per l'elazione delle pene. Nella reddizione de' conti si farà dalli passati Superiori, deve il Fiscale esser presente, e firmare ad essi la significatoria, e liberatoria, siccome sarà di bisogno. Deve esser presente, e firmare le consegne si fanno al Sagrestano della Vergine Santissima di tutte le vesti, gioje, ed altro della medesima; ed al Sagrestano maggiore di tutti gli Argenti, ed altro della medesima, ed Arredi Sacri di nostra Congregazione.

Del Segretario.

DOvrà il Segretario esser presente in tutte le sessioni si faranno dalli Superiori della Banca, e Consultori, e di quanto da medesimi sarà stabilito, inteso il Fiscale, dovrà esso Segretario notarlo nel libro delle Conclusioni, e farlo sottoscrivere da detti Superiori, Consultori, e Fiscale, ed essendosi stabilito doverli fare qualche spesa straordinaria, dovrà di ciò farne certificato al Razionale, acciò a tenore di quanto si trova stabilito con detta Conclusione, possa esso Razionale farne la poliza del pagamento; avvertendo però che detta spesa non oltrepassi la somma di ducati sei; e bisognando far spesa maggiore si dovrà proporsi alli Fratelli, precedente però la chiamata di essi, e quel che da' medesimi si risolverà con voti segreti, dovrà esso Segretario notarlo in detto Libro delle Conclusioni, e farle sottoscrivere come sopra, con doverli in quello dar carico di essersi tal'affare proposto in publica Congregazione precedente chiamata fatta de' Fratelli, dinotando il numero de' Fratelli votanti ivi intervenuti, ed il numero de' voti inclusivi, ed esclusivi, ed essendo affare di gran rilievo debba tal Conclusione farla ben anche sottoscrivere dalli Fratelli, o dalla maggior parte di essi. Dovrà con biglietti da esso firmati per le chiamate alli Fratelli, così in occasione di esequie, come per qualunque altro affare secondo l'ordine ne riceverà dalli Superiori della

Banca dinotanti in detti biglietti la giornata, e l'ora, che li Fratelli devono intervenire all'affare, che trattar devesi. Dovrà notare in un libro tutte le robbe che si consegnano al Sagrestano Maggiore, ed al Sagrestano della Vergine SS., far detta consegna sottoscrivere da detti Sagristani, e dal Fiscale coll'obbligo di doverle esibire ad ogni richiesta de' Superiori, ed in fine del loro impiego consegnarli alli di loro successori.

C A P. XIII.

Del Decurione, o sia Esattore delle mesate de' Fratelli, Sorelle, e Benefattori.

DOvrà il Fratello Decurione tenere un libretto con i nomi di tutti i Fratelli, Sorelle, e Benefattori di nostra Congregazione acciò possa da' medesimi esigerne le mesate, e notarle in detto libro, secondo per lo passato si è praticato. Non possa esso Fratello Decurione esiggere mesate da chiunque Fratello, Sorella, o Benefattore, che sia contumace per causa di tre mesate non pagate, se non viene ciascuno di essi personalmente in Congregazione a pagarle. Accomodandosi ciascun Fratello, Sorella, o Benefattore, che sia contumace, debba esso Decurione farne fare il certificato dal Segretario, con spiegare in quello la somma in cui si è accomodato dalli Superiori della Banca, e Consultori, inteso il voto del Fiscale. In fine di ciascun mese debba esso Decurione dar conto al Razionale di quanto abbia in detto mese esatto dalle sudette mesate.

mesate, e quel che averà in detto mese esatto farne introito sotto la fede di credito in testa della nostra Congregazione; nè possa per qualunque causa pagare somma veruna, sebbene li venisse ordinato non solo dalli Superiori, che dalla maggior parte de' Fratelli. Intendendo onninamente, che il detto Decurione sia, e debba essere un semplice esattore delle mesate, e che ogni fine di mese ne debba dar conto, e quelle introitarle come sopra.

C A P. XIV.

Del Procuratore de' Morti, e spese minute.

Debba il medesimo subito avere l'avviso dall' Infermiere della morte di ciascun Fratello, Sorella, o Benefattore, chiamare l' Apparatore di nostra Congregazione, ed accudire in casa del Defonto; acciò si esegua quel tanto stabilito nel Capitolo VI., e portato farà il Cadavere nella Chiesa di S. Severo, sia sua cura farlo sepellire nella Terra Santa nostra; sia tenuto detto Fratello far quelle spese, che saranno necessarie per la Congregazione, e li saranno ordinate dalli Superiori, purchè però ciascuna di dette spese non oltrepassi la somma di carlini dieci, e poi sia sua cura formarne distinta nota per esserne rimborsato.

Del Sagrestano della Vergine Santissima.

DEbba il medemo tenere presso di se ben custodite tutte le gioje, vesti, ed altro della Vergine SS., delle quali ne dovrà fare ricevuta, con obbligarsi di esibirle ad ogni ordine de' Superiori.

C A P. XVI.

Del Sagristano Maggiore, ed undici Minori.

DEve il Sagristano maggiore tenere presso di se tutti gli Argenti, ed Apparati Sagri di nostra Congregazione, de' quali dovrà fare ricevuta coll'obbligo di esibirli ad ogni ordine de' Superiori. Sia in obbligo così esso, come gli altri undeci suoi compagni un mese per ciascheduno di adornare di cere l'Altare della Congregazione a loro proprie spese, siccome per lo passato si è praticato: ed in caso ciascuno di detti Sagristani non volesse avere detto peso, debba pagare al Sagristano maggiore la somma di carlini dodici per spenderli in compra delle cere, che fan di bisogno in quel mese, che a lui tocca di adornare l'Altare, e mancando dal pagamento de' sudetti carlini dodici, debbano li Superiori della Banca farli puntare le mesate.

C A P. XVII.

Degli Infermieri.

Sia cura de' Fratelli Infermieri subito averanno l'avviso, che qualche Fratello, Sorella, o Benefattore sia infermo di mandare a' medesimi il Medico di nostra Congregazione, ed accodire giorno per giorno in casa dell' Infermo per vedere se con attenzione sia dal nostro Medico visitato; e mancando il medesimo ne dia subito parte alli Superiori per potersi da questi prendere lo spediente necessario. Se il male dell' infermo sarà grave, ne dia subito l'avviso al P. Spirituale di nostra Congregazione, acciò possa andarlo a visitare, e somministrarli quelli ajuti spirituali, che saranno necessarij. Accadendo la morte di ciascun Fratello, Sorella, o Benefattore sia tenuto d'avvisarne il Procuratore de' Morti, affinchè il medesimo faccia eseguire quel tanto si trova stabilito nel Capitulo VI. delle presenti regole, come ancora avvisarne il Fratello Segretario acciò possa far la chiamata per l'Esequie.

C A P. XVIII.

Del Razionale.

IL Razionale di nostra Congregazione a tenore della Conclusione dei 2. Gennaio 1772. deve essere persona, che non sia stata, ne che sia fratello di nostra Congregazione, ed il medesimo deve

teneo

tenere la Scrittura dell'introito, ed esito, siccome per lo passato si è praticato; formar le polize de' pagamenti si fanno dalla nostra Congregazione; ma per quelle spese straordinarie le debba far seguire precedente certificato del Fratello Segretario di essersi stabilito con conclusione firmata dalli Superiori, e Consultori, inteso il voto del Fiscale, purchè però detta spesa non ecceda la somma di ducati sei, altrimenti debba far seguire il pagamento, col certificato del detto Fratello Segretario di essersi proposto in pubblica Congregazione dalli Fratelli con voti segreti siasi conchiuso di esseguirsi, ed in fine di ciascun anno debba presentare li conti di tutto l'introito, ed esito dell' anno scorso, e quindi quelli leggerli in pubblica Congregazione coll' intervento del Fiscale precedente chiamata de' Fratelli per la lettura de' Conti suddetti, quali poi dopo letti debbano stare esposti per lo spazio d' un mese nella Segreteria della nostra Congregazione per comodo de' Fratelli, ed elasso farà detto mese, e non essendovi partita da significarvi, si farà a beneficio delli passati Superiori la debita liberatoria, quale debba far firmare dalli nuovi Superiori, e Fiscale.

C A P. XIX.

Modo da tenersi per la recezzione de' Fratelli.

QUando qualcheduno vorrà essere ammesso per Fratello di nostra Congregazione, prima farà il memoriale alli Superiori della Banca, esponendo in

32
in esso il desiderio d'esser Fratello della medema, ed osservare tutto quello osservano gli altri Fratelli, obligando di farsi la veste di Confrate simile a quella degli altri a sue spese, e dopo sua morte lasciarla a beneficio di nostra Congregazione, sotto del quale memoriale li Superiori commetteranno l'informo a due Fratelli, acciò informati della vita, e costumi del detto esponente ne facciano Relazione in scritto, e quella poi vista si possa determinare dalli Superiori, inteso il Fiscale, proporla in Congregazione agli altri Fratelli, la recezzione del quale dovrà farsi per bussola secreta dalli Fratelli, precedente chiamata de' medesimi per detta recezzione, ed in tempo si farà detta bussola, dovrà il Bussolante uscir fuori della Congregazione, e ciò affincbe la medema sia libera, ed occorrendo a qualche Fratello proporre sopra detta recezzione qualche cosa, possa farlo senza minima soggezione, e fatta la sua proposizione si debba bussolare, purché la Relazione de' Fratelli a chi fu commesso l'informo sia favorevole &c. ritrovandosi in detta bussola li voti inclusivi essere uno di più della metà delli Fratelli votanti resterà ammesso, ed in caso che ottenesse più voti esclusivi, resterà escluso, ne possa più proporsi per qualsivoglia causa, restando a carico delli Superiori licenziarlo con qualche carità, che si deve usare: però prima di procedersi a detta bussola dovrà accadire in Congregazione tutti li giorni di Festa, almeno per quattro mesi continui, acciò fra detto tempo apprenda le regole della medema, che li faranno datte a leggere dal Fratello Maestro de' Novizj,

avver-

avvertendosi, che qualsivoglia Persona, che desidera essere ammesso per Fratello in nostra Congregazione di qualsivoglia grado, e condizione sia, dovrà farsi la veste da Confrate come di sopra si è detto; proibendosi alli Superiori *pro tempore* di riceverli Fratello alcuno senza la detta veste, su di che dovrà invigilare il Fiscale: fatta sarà la buffola per detto nuovo Fratello, e ricevuto da' maggiori voti inclusivi, li Superiori lo chiameranno, partecipandoli di essere stato ammesso nella Fratellanza, e nello stesso tempo ordinarli, che fra lo spazio di giorni quindici si facci la veste da Confrate, e quella porti in Congregazione per poterli fare la funzione, ed accettazione secondo il solito; nè si possa ascrivere al Libro della Fratellanza, ne goda da Fratello se prima non averà pagato l'entrata, importando il pagamento della medesima, cioè: fino all'età di anni trenta debba pagare un carlino pe ciascun anno della sua età, essendo poi più degli anni trenta debba pagare detta entrata secondo, che verrà stimato dalli Superiori, e Consultori col voto del Fiscale. Volendosi ascrivere per Fratello in nostra Congregazione qualche Figlio di Fratello, essendo d'età d'anni venti e basso non debba pagare entrata, nè farsi la veste, e questo se sia uno, o più Figli, ma soltanto pagare carlini trenta a beneficio della nostra Congregazione, quali carlini trenta si debbano depositare in publico Banco per quelli spenderli secondo il bisogno, che vi sarà in farne altre vesti nuove; passando detti Figli de' Fratelli l'età sudetta d'anni venti, debbono questi esser ricevuti

come Forastieri con pagar l'entrata, e farfi la veste a proprie spese, conforme di sopra si è detto. Ben inteso, che i sudetti Figli di Fratelli debbono essere almeno di età d'anni dodeci per essere ricevuti Fratelli di nostra Congregazione, con fare il Noviziato di mesi quattro come sopra, e purchè siano di buona salute, e di Cristiani costumi. Quelli poi, che vorranno essere ammessi per Benefattori, e Sorelle di nostra Congregazione dovranno prima fare memoriale come di sopra, e poi procedersi alla bussola, e restando inclusi debbano pagare per loro entrata, cioè: essendo d'anni trenta a basso docati otto, ed essendo più quel tanto che stimeranno li Superiori, e Consultori, col voto del Fiscale.

E finalmente avendo considerato i nostri Fratelli antichi di dar sollievo a' Fratelli infermi, carcerati, bisognosi, e defonti, fondarono tra loro, e di loro proprie facultà un Pio Monte nella stessa nostra Congregazione da governarsi da tre Fratelli della stessa nostra Congregazione ascritti al detto Monte; l'elezione de' quali deve farsi in ogni anno nell'istessa giornata, e dell'istessa maniera, che si fa l'elezione de' Superiori della Congregazione, come di sopra sta spiegato nel Capitolo VII.; con dichiarazione, che nella Banca posta in mezzo la Congregazione debbano sedere li tre Governatori, che allora finiscono il loro Governo, ed il Segretario, o chi di essi si troverà presente, e nella bussola debbanfi porre tre palle rosse, e chi averà la sorte di pigliare ciascuna di dette tre palle rosse averà la facultà di nominare due soggetti, che

voglia per Governatori , con dirne il nome segretamente a detti passati Governatori , o Segretario , o chi di essi si troverà presente come sopra ; poi passeranno per bussola segreta degli altri Fratelli ascritti al detto Monte , ivi intervenuti del modo , e forma siccome si osserva per la Congregazione . Essendo espressamente proibito di eligersi ciascuno per Governatore di detto Monte , che in quell' istesso anno sia stato eletto per uno de' Superiori della Congregazione , con facoltà a detti Governatori di eligere il Segretario , l' Esattore della mesate , o sia Decurione , e due Infermieri , le mancanze , e difetti de' quali debbano andare a carico de' Governatori , ed in fine del loro Governo debbono presentare i conti con leggerli in presenza delli Fratelli ascritti al detto Monte , e dopo essere stati esposti nella Segrestia della nostra Congregazione per lo spazio di un mese , e non essendovi cosa da significarsi , si debba fare a beneficio delli passati Governatori la debita liberatoria , siccome si osserva per la Congregazione . Chiunque desidera essere ascritto al detto Monte , purchè sia Fratello della nostra Congregazione essendo proibito ascrivervi a detto Monte ciascuno , che non sia stato prima ricevuto per Fratello della detta Congregazione , deve prima pagare l' entrata importante : cioè se farà d'anni trenta a basso carlini ventuno , e se farà più di detta età d'anni trenta quel tanto stimeranno li Governatori . Per mantenimento di detto Monte ; e per ricevere quelli sussidj , che in appresso si diranno , debba ciascuno pagare grana sette , e mezzo il mese , e mancando

per tre mesi continui dal pagamento di detta mesata, s'intenda per contumace, e per conseguenza privo di tutti quelli sussidj, che si danno a Fratelli godenti; ed in caso ciascuno fosse contumace per causa di mesate non pagate per più anni, sia lecito alli Governatori di transiggerlo per quella somma, che stimeranno dell'istessa maniera, che si osserva per li contumaci della nostra Congregazione, essendo proibito al Decurione, o sia Esattore di esigere mesate da ciascuno Fratello, il quale sia contumace della nostra Congregazione. Ammalandosi ciascun Fratello con Febre, purchè non derivi da mal venereo, il detto Monte li darà Carlini quattro il giorno di sussidio per lo spazio di giorni quaranta, quali elassi se durasse l'infermità se li daranno carlini due il giorno per lo spazio di altri giorni venti, e restando a terzana, o quartana se li daranno carlini dieci il mese, per altri tre mesi, e non più, e passata sarà detta febre averà un carlino il giorno per la convalescenza, quale s'intenda per giorni venti, e non più: ficcome si pagaranno carlini venti in ogni anno alli fratelli infermi di febre ettica, o di podagra, e chiragra continua, da pagarsi detti sussidj giornalmente dall'infermieri di detto Monte, restando a loro carico di farsi fare la fede dal Medico ordinario del medesimo Monte per esserne rimborsati; nè possono l'Infermieri sudetti essere sodisfatti dal detto Monte delli sussidj da essi pagati, senza la fede del sudetto Medico. Nel caso poi qualche Fratello si ritrovasse fuori di questa Città, che ne avesse dato prima avviso alli Governatori di detto

Mon.

Monte, e non contumace, ammalandosi il medesimo, il detto Monte li pagherà li suffidj di sopra spiegati con fede autentica di quel Medico, che l'averà curato. Alli Fratelli carcerati per causa onesta, e civile, eccettuatene le cause di gioco, falcidia, usura, fallenza maliziosa, e confimili se li darà un carlino il giorno per lo spazio di soli giorni quaranta. In tempo di morte di ciascun fratello, oltre delle messe trenta della nostra Congregazione, il detto Monte li farà celebrare altre messe sessanta. Nel giorno della Purificazione della B. Vergine il detto Monte darà ad ogni Fratello una candela benedetta di oncie sei, ed alli Governatori una torcia di una libra. Nel giorno di Sabato Santo ogni Fratello averà dal detto Monte un tortano di pane bianco di rotola due, ed alli Governatori di rotola quattro. Alli ducati tredici di maritaggio della nostra Congregazione si aggiungono dal detto Monte altri ducati sette, che uniti fanno la somma di ducati venti da pagarsi coll' istesse condizioni, e dell' istessa maniera, e forma, siccome si è detto per la Congregazione. Ed effendosi stabilito con conclusione de' 12. Gennaro 1772. di lasciarsi in casa d'ogni Fratello defonto, purchè in tempo di morte non sia contumace, si del detto Monte, che della nostra Congregazione la somma di ducati otto, oltre delli ducati quattro, che pagar deve la detta nostra Congregazione siccome stà spiegato nel Capitolo VI. delle presenti Regole. Al presente avendo considerato il detto Monte non ha facoltà bastanti a poter sostenere un tal peso, si è stabilito, che ferma restando la conclusione suddetta

per lo pagamento de' sudetti ducati otto da pagarsi come sopra a quelli Fratelli, che al presente si trovano ascritti al detto Monte; per quelli poi, che in appresso si ascriveranno al Monte sudetto non debbano godere detti ducati otto, ma tutti gli altri suffidj di sopra descritti: ed in tempo di morte di quelli Fratelli, che da oggi avanti si ascriveranno al Monte suddetto, all' associamento di nostra Congregazione se gli aggiunge dal detto Monte dodici Poveri di S. Gennaro con le candellette di un oncia l'una per ciascuno; ed in caso li Parenti non facessero uso dell' Esequie di detta nostra Congregazione, siccome sta spiegato al Capitolo VI. delle presenti Regole, il detto Monte alli ducati otto della Congregazione, vi aggiunge altri carlini quindici, che in tutto fanno la somma di ducati nove, e grana cinquanta. Nel giorno della Commemorazione de' Morti sono in obbligo li Governatori *pro tempore* di fare il funerale con tumolo nella Chiesa di S. Severo, e proprio nella nostra Cappella di S. Domenico, ove da' Fratelli si canterà l' Ufficio de' Morti per l'anime de' Fratelli Defonti, e dal detto Monte si pagheranno a detti Governatori carlini trenta in sussidio delle spese, che occorrono, così per cere, tumulo, ed ogn' altro vi bisognerà, e tutto il di più debba andare a carico di detti Governatori, senza che il detto Monte sia tenuto a spesa alcuna. Nelle Sollemnità della Santa Pasqua di Resurrezione, e S. Natale si debba dal detto Monte sovvenire li Fratelli poveri del medemo, e le vedove delli Fratelli defonti, con contribuire a' medemi la somma di carlini quin-

quindici per ciascuna delle sudette Fesività. E per ultimo, che li Governatori non possono fare spesa veruna fuori di quelle, che sono di peso certo del detto Monte, e bisognando farsi qualche spesa straordinaria la debbano fare precedente chiamata de' Fratelli ascritti al detto Monte con conclusione da firmarsi da essi Governatori, e dalla maggior parte di detti Fratelli, e ciò non facendosi, siano tenuti li Governatori *de proprio* pagarli.

Ed avendo maturamente considerato il tenore di dette Regole, poichè le medeme non contengono cose, che pregiudichi la Real Giurisdizione, ed il Publico, ma semplicemente son dirette al buon governo della sudetta Congregazione, perciò precedente il parere del Regio Consigliere D. Domenico Potenza mio ordinario Consultore, son di voto, che possa V. M. degnarsi concedere tanto su le medeme Regole, quanto su la fondazione della sudetta Congregazione il Reale Assenso coll' espressa clausola insita per altro alla Sovranità *usque ad Regis beneplacitum* con fargli spedire privilegio *in forma Regalis Camerae S. Clare*, colle seguenti condizioni.

Primo che la sudetta Congregazione non possa fare acquisti essendo compresa nella legge di ammortizzazione, e che siccome l' esistenza giuridica di detta Congregazione comincia dal giorno dell' impartizione del Regio Assenso nella fondazione, e nelle Regole, così restano illese le ragioni delle parti per gli acquisti precedentemente fatti dalla medesima come corpo illecito, ed incapace, il tutto a tenore del Regal Dispaccio de' 29. Giugno del prossimo scorso anno 1776.

Sc.

Secondo che in ogni Esequie resti sempre salvo il diritto del Paroco.

Terzo che le Processioni, ed Esposizione del Venerabile possono farsi precedente le debite licenze.

Quarto che gli Ecclesiastici, che al presente si trovano ascritti in detta Congregazione, e quelli, che si ascriveranno in appresso non possono godere nè della voce attiva, nè della passiva *neque directè, neque indirectè* ingerirsi negli affari della medema.

Quinto che nella reddizione de' conti di detta Congregazione si abbia da osservare il prescritto del. *Cap. V. §. 1. & seq.* del Concordato.

Sesto che a tenore del Regal stabilimento fatto nel 1742. quei, che devono essere eletti per Amministratori della medema, e che avendo altre volte amministrato le sue rendite, e beni abbiano dopo il rendimento de' conti ottenuta la debita liberatoria, e che non siano consanguinei, nè affini delli Amministratori precedenti fino al terzo grado *inclusive de jure civili*.

E per ultimo, che non si possa aggiungere, o mancare cos' alcuna delle preinserte Regole senza il precedente Regal permesso. E questo &c. Napoli 28. Giugno 1777. = Di V. M. Umil. Vassallo, e Cap. Mon. Arcivescovo di Cartagine = Domenico Potenza = Francesco Albarelli.

Die 30. mensis Junii 1777. Neapoli Regalis Camera Sanctæ Clare providet, decernit, atque mandat quod expediatur Privilegium in forma Regii Assensus servata forma retroscriptæ Relationis. Hoc suum Or. Ci-

tus Præses = Salomonius = Paoletti = Patritius =
 Vidit Fiscus Regiæ Coronæ = Pro Magn. Mastellone
 Pisanus = Illustris Marchio Vargas Macciucca tempore
 subscriptionis impeditus.

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte supra-
 dictorum supplicantium, quatenus foundationem Confrat-
 ernitatis, seu Collegii prædicti, ac præinserta Capitu-
 la approbare, & convalidare cum omnibus, & qui-
 buscumque in dictis Capitulis contentis, & expressis
 benignius dignaremur. Nos vero dictis petitionibus tam
 justis, & piis libenter annuentes in his, & aliis
 quamplurimis longe majoribus, quæ exauditam gratiam
 rationabiliter promerentur tenore præsentium ex certa
 nostra scientia delibetate, & consulto, ac ex gratia
 speciali. Fundatione præsentata, & ipsa præinserta
 Capitula juxta eorum tenores acceptamus, approbamus,
 & convalidamus; nostroque munimine, & præsidio
 roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, & præ-
 narratis, ac ex gratia speciali ut supra assentimus,
 & consentimus, nostrumque super eis Assensum Regale-
 m, ac consensum interponimus, & præstamus, usque
 ad nostrum Regium, successorumque nostrorum beneplaci-
 tum, nulla data temporis præscriptione, cum supradic-
 tis clausulis, conditionibus, & limitationibus conten-
 tis in dicta præinserta Relatione supradicti nostri Rev.
 Regii Cappellani Majoris, ac in omnibus servata for-
 ma Relationis præsentatæ; volentes, & decernentes ex-
 presse eadem scientia certa nostra quod præsens nostra
 approbatio, & convalidatio, atque concessio tam super
 fundatione, quam super omnibus Capitulis sit, & esse
 debeat præsentis Confratribus jam dictæ Congregatio-
 ni præsentibus, & futuris usque ad nostrum, Suc-
 cesso-

cesseruntque nostrorum Regium Beneplacitum servata forma Regalis Rescripti de die 29. mensis Junii 1776. semper Stabilis, Regalis, Valida, Fructuosa, & Firma, nullumque in judiciis, aut extra sentiat, quovis modo diminutionis incomodum, aut noxae alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, & firmitate persistat. In quorum fidem hoc praesens Privilegium fieri fecimus, magno nostro negotiorum sigillo pendentemunitum. Datum Neapoli ex Regio Palatio die 30. mensis Junii millesimo septingentesimo septuagesimo septimo. 1777.

F E R D I N A N D U S .

*Citus Praeses .
Salomonius
Ratritius*

Vidit Fiscus Regiae Coronae .

*Dominus Rex mandavit mihi
D. Ferdinando Corradino a Segretis .*

I N D I C E ⁴³

DE' CAPITOLI CONTENUTI NELLE REGOLE.

Capo I.	<i>Fondazione di nostra Congregazione.</i>	pag. 6
Capo II.	<i>Modo da tener nell' entrata in Congregazione.</i>	pag. 7
Capo III.	<i>Esercizj, che debbouo praticarsi in Congregazione.</i>	pag. 8
Capo IV.	<i>Pesi Spirituali de' Fratelli.</i>	pag. 9
Capo V.	<i>Pesi temporali de' Fratelli.</i>	pag. 11
Capo VI.	<i>Suffragj, che gode il Fratello.</i>	pag. 13
Capo VII.	<i>Elezzone de' Superiori.</i>	pag. 20
Capo VIII.	<i>Elezzone dell' Ufficiali.</i>	pag. 22
Capo IX.	<i>Del P. Spirituale.</i>	pag. 23
Capo X.	<i>Per li Superiori della Banca.</i>	Ibid.
Capo XI.	<i>Per l' officio del Fiscale.</i>	pag. 25
Capo XII.	<i>Del Segretario.</i>	pag. 26
Capo XIII.	<i>Del Decurione, o sia esattore delle Mesate.</i>	pag. 27
Capo XIV.	<i>Del Procuratore de' Morti.</i>	pag. 28
Capo XV.	<i>Del Sagrestano della B. V.</i>	pag. 29
Capo XVI.	<i>Del Sagrestano Maggiore, ed altri undici.</i>	Ibid.
Capo XVII.	<i>Dell' Infermieri.</i>	pag. 30
Capo XVIII.	<i>Del Razionale.</i>	Ibid.
Capo XIX.	<i>Per la Recezzione de' Fratelli</i>	pag. 31
*	<i>Tutto ciò, che spetta al Monte.</i>	

1407137

